



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

## PROVINCIA DI UDINE

### Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

#### Registro delibere di Consiglio Comunale COPIA N. 11

#### OGGETTO : Modifiche al regolamento di polizia mortuaria e per il servizio dei cimiteri

L'anno 2009 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 20:10, nella sala del Consiglio Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

		Presente/Assente
- PAVIOTTI Pietro	Sindaco	Presente
BALDUCCI Andrea	Componente del Consiglio	Presente
- BUDA DANCEVICH Marina	Componente del Consiglio	Presente
CANDOTTO Gianni	Componente del Consiglio	Presente
- CASOLA Antonio	Componente del Consiglio	Presente
COGATO Marco	Componente del Consiglio	Presente
COVELLA Luca	Componente del Consiglio	Presente
- D'ALI' Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
DAL BELLO Luisa	Componente del Consiglio	Presente
GRATTON Federico	Componente del Consiglio	Presente
- PETENEL Loris	Componente del Consiglio	Presente
- PUGLISI Federica	Componente del Consiglio	Presente
- RIGOTTO Alberto	Componente del Consiglio	Presente
- SAVINO Gianluigi	Componente del Consiglio	Presente
- TELLINI Giorgio	Componente del Consiglio	Presente
TOFFOLO Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
- TONINI Nicola	Componente del Consiglio	Presente
- TRAVANUT Mauro	Componente del Consiglio	Presente
- ZAMPAR Gino	Vice Presidente del Consiglio	Presente
- ZANIER Claudio	Componente del Consiglio	Presente
- ZORZENON Roberto	Componente del Consiglio	Presente

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri:

Partecipano senza diritto di voto in qualità di assessori esterni:

ZURI GUIDO

MATASSI ELISABETTA

Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E PER IL SERVIZIO DEI CIMITERI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con atti consiliari n. 17 del 25.02.2005 e n. 2 del 25.01.2008 è stato modificato il regolamento di polizia mortuaria e per il servizio dei cimiteri dando concreta applicazione alle norme contenute nella Legge n.130 del 30/03/2001 per quanto attiene l'affidamento ai familiari delle ceneri del defunto;

PRESO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato la L.R. n. 11 del 13.10.2008 in materia di destinazione delle ceneri da cremazione prevedendo la possibilità della dispersione delle ceneri e dando specifiche disposizioni in materia di conservazione delle urne cinerarie;

RITENUTO conseguentemente di recepire le norme contenute nella disposizione regionale;

RILEVATO altresì che con l'entrata in vigore della L.R. n. 5/2007 come modificata dall'art. 2, comma 9, della L.R. n. 12/2008 il collocamento e rimozione di lapidi costituiscono la cosiddetta edilizia libera;

RITENUTO pertanto di modificare l'articolo 46 del regolamento che disciplina le modalità per il posizionamento di lapidi;

RITENUTO inoltre di definire un sistema di controlli più stringente sulle attività che si svolgono all'interno dei cimiteri a garanzia dei beni che in esso si trovano e di ampliare la possibilità di ricevimento di salme nei cimiteri comunali con la modifica dell'art. 40;

RILEVATO che la Commissione per lo studio dello Statuto e dei regolamenti regolarmente convocata per il giorno 12.02.2009 ha espresso parere favorevole sulle proposte di modifica;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica allegato al presente atto;

Esce il consigliere Gianni Candotto.

Sentita la relazione del Vice Sindaco Gino ZAMPAR.

Il SINDACO pone in votazione il presente punto all'o.d.g. che con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano viene approvato.

**D E L I B E R A**

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente regolamento di polizia mortuaria e per il servizio dei cimiteri come risulta dall'allegato "A" al presente atto deliberativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il SINDACO pone quindi in votazione la proposta di immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 che con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano viene approvata.



**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI**  
PROVINCIA DI UDINE

*Servizio Direttore Generale*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Modifiche al regolamento di polizia mortuaria e per il servizio dei cimiteri***

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano, lì 19/01/2009

IL RESPONSABILE  
- ANTONIO TAVERNA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
f.to PAVIOTTI - Pietro

Il Segretario  
f.to TAVERNA - Antonio

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to TRAVANUT Mauro

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/02/2009 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 07/03/2009 .

Li 20/02/2009

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Davide Cibic

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 , comma 19, della L.R. n. 21/2003

Li 20/03/2009

Il Responsabile dell'esecutività  
f.to Davide Cibic

---

## ALLEGATO “A”

### MODIFICA ART. 38 – bis “Conservazione delle ceneri”

La conservazione delle ceneri, anche provenienti dalla cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e di quelle tumulate da almeno venti anni, potrà avvenire tramite:

- interrimento in aree cimiteriali in concessione;
- tumulazione in cellette;
- affidamento ai familiari;
- **dispersione nelle aeree consentite.**

### MODIFICA ART. 38 –ter “Affidamento e dispersione delle ceneri”

L'affidamento e la dispersione delle ceneri è disciplinato dalla normativa statale e regionale in materia.

Presso l'ufficio dello stato civile è istituito un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.

Ferma restando la responsabilità dell'affidamento in capo al familiare o parente richiedente, questi può delegare alla conservazione delle ceneri altro soggetto. La dichiarazione di delega deve essere contenuta nella richiesta di affidamento presentata all'ufficio dello stato civile.

### ART. 38 – quater “Modalità di conservazione delle ceneri”

**Al fine della sua conservazione l'urna va sigillata ed etichettata; l'etichetta deve riportare i dati anagrafici del defunto quali il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo e data del decesso.**

L'urna deve essere conservata con il massimo rispetto per il defunto e la sua memoria, in un luogo consono ed ispezionabile all'interno dell'abitazione del familiare o del delegato.

Qualora il familiare responsabile della conservazione, o il delegato, previa autorizzazione del familiare responsabile, decidesse di non tenere più l'urna cineraria presso la propria abitazione, od in caso di variazione del luogo di residenza, dovrà darne comunicazione all'ufficio dello stato civile entro 15 gg. dall'avvenuta modifica del luogo di conservazione e documentare di aver provveduto all'interrimento, o alla tumulazione dell'urna presso uno dei cimiteri di questo o di altri comuni o all'affidamento ad altri familiari.

**Nel caso di rinuncia all'affidamento l'urna cineraria viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale prescelto dal familiare, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.**

In caso di decesso di familiari o del delegato presso i quali era conservata l'urna cineraria e verificata l'inesistenza di altri parenti prossimi spetterà al Comune la conservazione della stessa.

Sarà compito della polizia municipale procedere alla verifica dello stato e modalità di conservazione delle urne.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, è prevista una sanzione amministrativa da **€1.000,00 a € 3.000,00 in caso di cattiva conservazione dell'urna o di mancata comunicazione dell'avvenuta modifica del luogo di conservazione o di smarrimento dell'urna.** In caso di recidiva nella cattiva conservazione dell'urna il Comune provvederà alla sua conservazione a spese dei familiari.

### ART. 38 – quinquies- “Senso comunitario della morte” (NUOVO)

**Per non perdere il senso comunitario della morte, presso ciascuno dei cimiteri comunali come identificati al precedente art. 38 viene adibita specifica superficie per apposizione di una targa**

individuale di forma rettangolare della misura di cm. 20 per cm. 40 con i dati anagrafici ed eventuale foto del defunto le cui ceneri siano state affidate ai familiari o parenti o siano state disperse, con spese a carico dei richiedenti.

#### ART.40

Nei cimiteri vengono ricevuti:

- a) i cadaveri, o resti mortali (ossa o ceneri) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) i cadaveri, o resti mortali (ossa o ceneri) delle persone morte fuori Comune, ma che sono nate nel Comune di Cervignano del Friuli o che durante la loro esistenza sono stati residenti in esso, **compresi i loro coniugi**;
- c) i cadaveri, o resti mortali (ossa o ceneri) delle persone che non sono state mai residenti in vita nel Comune di Cervignano e sono morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in quanto concessionarie, esse o la loro famiglia, di una sepoltura privata esistente nei cimiteri;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti nel Comune di Cervignano del Friuli;
- e) le ceneri di ascendenti, discendenti di primo grado di persone residenti nel Comune di Cervignano del Friuli.

#### ART. 45 – bis (NUOVO)

Ai fini del controllo delle attività che si svolgono all'interno dei cimiteri e per la tutela da eventuali danni arrecati a sepolture pubbliche o private si stabilisce che prima dell'avvio dei lavori le imprese edili o similari debbano concordare con la società AUSA Multiservizi le modalità di accesso al cimitero interessato, presentare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni per responsabilità civile verso terzi, copia di eventuale Dichiarazione di Inizio Attività e copia del progetto delle opere da eseguire.

E' vietata l'esecuzione di opere all'esterno delle aree interessate ed abbandonare sul suolo cimiteriale detriti e materiali di risulta.

In caso si contravvengano alle disposizioni del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa di € 250,00, salvo che il fatto noncostituisca reato.

#### Art. 46 (STATO DI FATTO)

Niuno può effettuare la posa di lapidi o di croci sulle fosse del campo comune senza avere prima ottenuto licenza dall'Autorità comunale e senza avere soddisfatta la relativa tassa a norma della tariffa allegata al presente regolamento.

Ogni croce o lapide dovrà essere fissata sul lato a monte della fossa con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile e non potrà superare l'altezza dal piano di campagna di m. 1,20 e la larghezza di m. 0,80.

Tanto le lapidi (qualità del marmo, forma, colore) che il tenore delle epigrafi da incidersi sulle lapidi devono previamente essere approvate dall'autorità municipale. A tale uopo l'interessato presenterà all'Ufficio municipale il disegno della sagoma della lapide con l'indicazione del colore e della qualità del marmo e col testo della epigrafe in duplice copia di cui una gli sarà restituita col visto di approvazione da esibirsi al custode del cimitero.

**Art. 46 (modificato)**

~~Niuno può effettuare la posa di lapidi o di croci sulle fosse del campo comune senza avere prima ottenuto licenza dall'Autorità comunale e senza avere soddisfatta la relativa tassa a norma della tariffa allegata al presente regolamento.~~

Ogni croce o lapide dovrà essere fissata sul lato a monte della fossa con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile e non potrà superare l'altezza dal piano di campagna di m. 1,20 e la larghezza di m. 0,80. Il manufatto dovrà essere consono al decoro e al rispetto del luogo.

~~Tanto le lapidi (qualità del marmo, forma, colore) che il tenore delle epigrafi da incidersi sulle lapidi devono previamente essere approvate dall'autorità municipale. A tale uopo l'interessato presenterà all'Ufficio municipale il disegno della sagoma della lapide con l'indicazione del colore e della qualità del marmo e col testo della epigrafe in duplice copia di cui una gli sarà restituita col visto di approvazione da esibirsi al custode del cimitero.~~

N.B. in rosso le parti aggiunte o modificate